



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione su questione di massima di particolare importanza ricorso n. 12760/2010 (Rif. foglietto 86/2010)

Rel. n. 85

Roma, 26 aprile 2012

**Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - Rinuncia - Anteriore alla pubblicazione della sentenza - In materia di diritti disponibili - (In) validità - Effetti.**

## SOMMARIO

1. La fattispecie.
2. La questione.
3. Indirizzi giurisprudenziali.
4. Riferimenti dottrinali.
5. Osservazioni conclusive.

\*\*\*

### 1. La fattispecie.

Pendente il giudizio di primo grado relativo a domanda di usucapione immobiliare, le parti, nell'ambito di un accordo compositivo, «si impegnano sin d'ora a non interporre alcun gravame» contro la futura sentenza.

Questa interviene in senso sfavorevole all'attore, il quale, *contra pacta*, propone appello; indi, verso la decisione di secondo grado, ancora a lui sfavorevole, ricorre per cassazione.

Sul ricorso incidentale avanzato dal controricorrente per stigmatizzare l'improponibilità dell'appello, oggetto di preventiva rinuncia, la Seconda Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 6/3/2012, n. 3469, rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rinvenendo una questione di massima di particolare importanza.

Osserva il Collegio come l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel senso della nullità della rinuncia preventiva al gravame, sia alquanto risalente nel tempo e come difettino al riguardo specifiche elaborazioni dottrinali, occorrendo quindi un'approfondita riflessione sulla validità del negozio abdicativo, ove inerente a diritti disponibili, rispetto alla disciplina dell'acquiescenza *ex art. 329 cod. proc. civ.*, ma anche alla luce dei superiori parametri *ex artt. 24 e 41 Cost.*

## 2. La questione.

Il tema può essere così definito: se, in materia di diritti disponibili, sia valida la rinuncia preventiva all'impugnazione, se cioè possa la parte, unilateralmente o per accordo con la controparte, rinunciare ad impugnare una sentenza non ancora pronunciata.

Per distinguerlo da similari fattispecie di rinuncia, può denominarsi questo ipotetico negozio come "rinuncia cieca", in quanto il rinunciante si priva della facoltà di impugnare una sentenza della quale ignora i contenuti.

In tema di gravami, l'ordinamento definisce e, in certa misura, legittima istituti abdicativi, i quali tuttavia riguardano una sentenza già emessa, o una parte della medesima, che il soccombente, in ragione delle pertinenti valutazioni, accetta senza proporre l'impugnazione (acquiescenza, *renuntiatio appellationi interponendae*) ovvero accetta con abbandono dell'impugnazione proposta (rinuncia successiva, *renuntiatio appellationi interpositae*).

L'invalidità della rinuncia preventiva è stata affermata dalla Suprema Corte in alcune decisioni, non recenti, successivamente alle quali il problema non si era ulteriormente proposto, sintomo di verosimile allineamento della prassi.

Per l'invalidità si è pronunciata, in maniera sostanzialmente univoca, la dottrina classica, sicché nella letteratura odierna la questione appare largamente negletta, per lo più esaurita nella contrapposizione tra rinuncia preventiva, sicuramente invalida, ed acquiescenza nonché rinuncia successiva, valide nei limiti e nelle forme di legge.

Tale quadro interpretativo, relativamente omogeneo, si è formato intorno alla disciplina dell'acquiescenza *ex art. 329 cod. proc. civ.*

Va segnalato, tuttavia, che l'art. 366, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, regolando gli aspetti formali del ricorso per cassazione *per saltum ex art. 360*, secondo comma, cod. proc. civ., ha stabilito che l'accordo delle parti per omettere l'appello può risultare anche da un atto «anteriore alla sentenza impugnata».

Peraltro, lo stesso d.lgs. n. 40, all'art. 24, offre un'indicazione di segno contrario riguardo all'impugnazione per nullità del lodo, la quale, nel testo novellato dell'art. 829, primo comma, cod. proc. civ., è ammessa, nei casi di legge, nonostante qualunque «preventiva» rinuncia.

L'accostamento fra impugnazione della sentenza e impugnazione del lodo permette di ribadire come la questione della validità della rinuncia preventiva sia astrattamente concepibile soltanto nell'area dei diritti sostanziali disponibili:

l'indisponibilità dell'interesse materiale preclude ogni negozio processuale ad effetti dispositivi, anche nelle forme tipiche dell'acquiescenza e della rinuncia posteriore.

Dunque, la questione resta circoscritta alla validità della “rinuncia cieca” con la quale si abdichi alla facoltà di impugnare la sentenza incidente su diritti disponibili.

Altrimenti declinato, l'interrogativo è se, disponibile il diritto sostanziale oggetto della futura sentenza, sia preventivamente disponibile anche il diritto processuale di impugnarla.

Si procede ad illustrare gli indirizzi giurisprudenziali (*infra*, § 3) e l'elaborazione dottrinale (*infra*, § 4), rassegnando alcune osservazioni conclusive sullo stato della questione dopo la novella del 2006 (*infra*, § 5).

### 3. Indirizzi giurisprudenziali.

Le Sezioni Unite Civili hanno statuito che «l'acquiescenza è configurabile soltanto sul presupposto dell'esistenza di un provvedimento impugnabile, mentre non può darsi acquiescenza prestata in via preventiva ad un provvedimento non ancora adottato»<sup>1</sup>; enunciato per l'atto amministrativo, il principio ha tenore generale e si ritrova nella giurisprudenza successiva<sup>2</sup>.

Con specifico riguardo all'impugnazione della sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che «la rinuncia preventiva all'impugnazione è nulla, perché essa, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico, che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge»<sup>3</sup>; in senso conforme, si è notato che «l'acquiescenza ha come presupposto l'adozione e la pubblicazione del provvedimento impugnabile e, pertanto, non può precedere la pubblicazione della sentenza»<sup>4</sup>.

Il condizionamento dell'acquiescenza alla posteriorità rispetto all'emanazione della sentenza, che pure manca nel testo dell'art. 329 cod. proc. civ., è desunto: per via logica, in quanto – anche al di fuori dell'acquiescenza c.d. impropria («l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugunate»: art. 329, secondo comma) – sarebbe inconcepibile l'accettazione, espressa o tacita, di una sentenza non ancora emanata; per via sistematica, in quanto la rinuncia preventiva all'impugnazione altererebbe il potere del giudice, sottraendone la decisione a controlli di pubblico interesse, il cui ordine le parti non possono derogare, fuori dei casi tassativi di legge.

Deroga ammessa si ha nell'«accordo per omettere l'appello» *ex* art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., ma, anche in ordine al ricorso per cassazione *omisso medio*, la

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 9/10/1972, n. 2931 (Testo).

<sup>2</sup> Cass., Sez. 3, Sentenza 7/7/1975, n. 2640 (Rv. 376610).

<sup>3</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 16/10/1974, n. 2870 (Rv. 371293).

<sup>4</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 30/12/1981, n. 6773 (Rv. 417663).

giurisprudenza di legittimità, prima della modifica *ex d.lgs. n. 40 del 2006*, ha ritenuto invalido l'accordo anteriore alla pronuncia della sentenza<sup>5</sup>.

Tale indirizzo veniva sorretto da argomenti letterali (l'art. 360, consentendo il ricorso *per saltum* contro sentenza «appellabile», postula che questa nasca in costanza del potere di appello), da argomenti sistematici (ove la sentenza nascesse inappellabile, sarebbe pronunciata «in unico grado» e, quindi, ordinariamente ricorribile per cassazione *ex art. 360*, primo comma, senza bisogno dell'autonoma previsione dell'art. 360, secondo comma, richiamata dall'art. 339, primo comma) e, soprattutto, da argomenti teleologici (soltanto dopo la pubblicazione della sentenza le parti possono convenire sull'inutilità dell'appello, riducendosi il loro contrasto a questioni di mero diritto)<sup>6</sup>.

L'argomento teleologico è reso con particolare efficacia, osservando che ogni stima sull'impugnazione di una sentenza ancora ignota non rappresenta una consapevole valutazione di opportunità, ma «un salto nel buio», potenzialmente lesivo del diritto costituzionale di difesa<sup>7</sup>.

L'alea indotta dall'accordo preventivo di omissione dell'appello non sarebbe evitata neppure qualora il fatto sin dall'inizio apparisse del tutto incontrovertito, potendo l'apparenza essere smentita, nel corso del giudizio di primo grado, dall'intervento di terzi, dalla formulazione di eccezioni, dall'*emendatio libelli* e, in ultimo, dalle valutazioni del decidente<sup>8</sup>; quell'alea è piuttosto accresciuta dalla restrizione dei motivi del ricorso *per saltum*, limitati dall'art. 360, secondo comma, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sicché l'emergenza di un vizio *ex art. 360*, primo comma, n. 5, non troverebbe rimedio alcuno<sup>9</sup>.

Sulla medesima linea, orientata alla garanzia di effettività del diritto costituzionale di azione, la Suprema Corte ha avvertito ogni forma surrettizia di «rinuncia cieca» al potere impugnativo; valga quale esempio l'indirizzo sulla «rimessione a giustizia», avendo i giudici di legittimità statuito che la dichiarazione della parte di «rimettersi alla giustizia» non implica acquiescenza ad ogni e qualsiasi decisione, ma sta unicamente a significare che la parte rimane in attesa di una pronuncia secondo diritto ed equità, senza rinunciare alla possibilità di impugnare la decisione che viceversa si manifestasse iniqua od errata<sup>10</sup>.

A questa impostazione non è estranea la ricostruzione dell'acquiescenza come «accettazione» della sentenza per il tramite di un «atto dispositivo del diritto di impugnazione»<sup>11</sup>. Così ricostruita, l'acquiescenza, espressa o tacita, presuppone che sia stata emessa la sentenza, della cui accettazione trattasi, sì da ingenerare nel soccombente il diritto di impugnazione, oggetto della disposizione abdicativa.

---

<sup>5</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 10/7/1986, n. 4480 (Testo); Cass., Sez. 2, Sentenza 7/3/1997, n. 2021 (Testo).

<sup>6</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 10/7/1986, n. 4480 (Testo); Cass., Sez. 2, Sentenza 7/3/1997, n. 2021 (Testo).

<sup>7</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 10/7/1986, n. 4480 (Testo).

<sup>8</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 10/7/1986, n. 4480 (Testo).

<sup>9</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 10/7/1986, n. 4480 (Testo); Cass., Sez. 2, Sentenza 7/3/1997, n. 2021 (Testo).

<sup>10</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 7/7/2004, n. 12419 (Rv. 576423); Cass., Sez. 1, Sentenza 9/11/2007, n. 23379 (Rv. 600236).

<sup>11</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 14/2/2000, n. 1610 (Testo).

D'altro canto, l'acquiescenza preclude il gravame non ancora proposto («ne esclude la proponibilità»: art. 329, primo comma), in quanto, ove esso fosse già intervenuto, l'accettazione della sentenza potrebbe esprimersi solo con un'espressa rinuncia all'impugnazione, da compiere nella forma di legge<sup>12</sup>.

In definitiva, l'acquiescenza può cadere unicamente nell'intervallo fra la pubblicazione della sentenza e la proposizione del gravame<sup>13</sup>.

Allora, a lume delle evidenze giurisprudenziali disponibili, formatesi tuttavia nel quadro normativo anteriore alla novella del 2006: *i)* prima della pubblicazione della sentenza, non è ammessa rinuncia all'impugnazione, neppure in funzione dell'accordo di omissione dell'appello ai fini del ricorso di legittimità *per saltum*; *ii)* dopo la pubblicazione della sentenza, è ammessa la rinuncia all'impugnazione, non ancora proposta, mediante acquiescenza, espressa o tacita, *ex art. 329, primo comma*; *iii)* l'impugnazione della sentenza, se parziale, implica rinuncia ad impugnare le parti della sentenza non impugunate, indipendenti dalle parti impugunate, giusto il modello dell'acquiescenza «impropria» *ex art. 329, secondo comma*, anche detta acquiescenza «presunta» o «tacita qualificata»; *iv)* dopo l'impugnazione della sentenza, la rinuncia non investe più il potere di impugnazione, già esercitato, bensì il mezzo di impugnazione, concretamente proposto, dovendo assumere la forma di cui all'art. 306 cod. proc. civ.

#### 4. Riferimenti dottrinali.

Nella dottrina classica, una delle poche voci levatesi a sostenere la validità della rinuncia preventiva all'appello in materia di diritti disponibili qualifica tale rinuncia come una «transazione condizionale», cioè «un patto col quale i litiganti fanno irrevocabilmente dipendere i loro diritti dalla decisione del primo giudice», sicché la facoltà di rinunciare preventivamente all'appello «è un logico corollario del diritto, che a ciascuno s'appartiene, di disporre delle cose proprie»<sup>14</sup>.

Per questa tesi, il patto di rinuncia preventiva non altera l'ordine giurisdizionale, il giudice di primo grado conoscendo della lite che spetta per legge alla sua competenza<sup>15</sup>; né rilevano motivi di pubblico interesse, giacché questo riguarda l'impugnazione come istituto generale, mentre la singola impugnazione concerne le parti soltanto, che «possono valersene o non valersene a loro talento, e, come è loro concesso espressamente dalla legge di rinunziarvi dopo che la sentenza è emanata, così debbe loro permettersi di rinunziarvi prima»<sup>16</sup>.

Gli argomenti decisivi contro siffatta impostazione si trovano autorevolmente esposti nei termini che seguono<sup>17</sup>: *a)* «la rinuncia preventiva all'appello tende ad

---

<sup>12</sup> Cass., Sez. 3, Sentenza 2/8/2000, n. 10110 (Rv. 539040); Cass., Sez. 3, Sentenza 9/11/2005, n. 21685 (Rv. 584439).

<sup>13</sup> Cass., Sez. L, Sentenza 19/8/1999, n. 8791 (Rv. 529385).

<sup>14</sup> MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1902, I, p. 776 ss., spec. p. 778.

<sup>15</sup> MATTIROLO, *op. cit.*, I, p. 778 s.

<sup>16</sup> MATTIROLO, *op. cit.*, I, p. 779.

<sup>17</sup> MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 1910, II, p. 413 ss., IV, p. 276.

alterare, o a modificare, la giurisdizione del magistrato destinato a esercitare il suo ufficio in prima istanza, rendendo *a priori* insindacabile e irrevocabile quella decisione che la legge non vuol sottratta a revoca e a sindacato»<sup>18</sup>; *b*) essa rinuncia integra una proroga della giurisdizione, che trasforma il giudice ordinario in un «arbitro compositore amichevole», ciò che non è ammissibile, in quanto «il mandato del giudice deriva dalla legge»<sup>19</sup>; *c*) la rinuncia preventiva al gravame non è assimilabile all'acquiescenza, poiché «altro è che le parti, dopo conosciuta la deliberazione del giudice, ponderando le loro personali convenienze, si decidano ad accettarla, altro che si obblighino all'accettazione con gli occhi bendati»<sup>20</sup>; *d*) l'ipotesi della «transazione condizionale» è smentita dal fatto che il giudice potrebbe dare ad uno interamente torto e all'altro interamente ragione, mancando quindi la «reciprocità di promessa o di ritenzione» caratteristica del negozio transattivo<sup>21</sup>; *e*) ipotizzabile, forse, un «contratto aleatorio innominato», resta dubbio che qualcuno possa assumere tutt'intera l'alea giudiziale<sup>22</sup>; *f*) la rinuncia preventiva ad impugnare, come la «rimessione a giustizia», non avrebbe causa lecita se non fosse basata sulla fiducia nel giudizio del magistrato ed è, quindi, ritrattabile ove il contraente reputi la fiducia tradita da una sentenza ingiusta<sup>23</sup>; *g*) per legge, la facoltà di impugnare si perde con l'acquiescenza, cioè con l'accettazione della sentenza, e «una sentenza non può essere accettata se non quando esiste»<sup>24</sup>; *h*) la rinuncia preventiva ad impugnare vulnera norme inderogabili sulla giurisdizione, «perché il *grado* è uno degli elementi fondamentali che determinano la giurisdizione e l'anticipata rinuncia ai rimedi contro una sentenza non ancora proferita porta alterazione di questo elemento»<sup>25</sup>.

Centrale appare la tematica dell'inderogabilità delle norme di rito che definiscono il mandato del giudice, ordinano i gradi di giurisdizione e apprestano il sistema dei controlli.

Si pone qui la tradizionale disputa sui limiti di validità dei c.d. negozi giuridici processuali (*Prozessrechtsgeschäfte*).

La dottrina classica segue un principio di tassatività circa le forme di legittimazione a disporre, per negozio, dei mezzi e delle condizioni della tutela giurisdizionale<sup>26</sup>; in tale prospettiva, la rinuncia alla facoltà d'impugnazione è ammissibile solo come accettazione della sentenza da parte del soccombente, figura che, tipizzata dalla legge nell'istituto dell'acquiescenza, presuppone l'emanazione della sentenza medesima<sup>27</sup>.

Fuori dei casi di legge, la rinuncia preventiva all'impugnazione non sarebbe valida, «perché la conformazione del giudice pubblico non può essere oggetto di contratto»<sup>28</sup>.

---

<sup>18</sup> MORTARA, *op. cit.*, II, p. 413.

<sup>19</sup> MORTARA, *op. cit.*, II, p. 413 s.

<sup>20</sup> MORTARA, *op. cit.*, II, p. 414.

<sup>21</sup> MORTARA, *op. cit.*, II, p. 416 s.

<sup>22</sup> MORTARA, *op. cit.*, II, p. 417.

<sup>23</sup> MORTARA, *op. cit.*, IV, p. 276.

<sup>24</sup> CUZZERI, MORTARA, *Acquiescenza*, in *Nuovo Dig. it.*, I, Torino, 1937, p. 145.

<sup>25</sup> CUZZERI, MORTARA, *loc. cit.*

<sup>26</sup> BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1936, p. 282 s.

<sup>27</sup> BETTI, *op. cit.*, p. 283 s.

<sup>28</sup> CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1923, p. 487 s., p. 945.

Detto altrimenti, la disciplina dei gravami «è di natura *inderogabile*, nel senso che la ragione pubblicistica del processo rende nullo ed impossibile qualunque negozio giuridico, materiale o processuale, tendente per caso alla rinuncia o limitazione *preventiva* dei mezzi d'impugnazione»<sup>29</sup>.

Nitida è l'influenza della teoria pubblicistica del processo civile, il quale funzionerebbe «non nell'interesse delle parti, ma *mediante* l'interesse delle parti», giacché «l'interesse delle parti è *un mezzo*, per il quale lo scopo pubblico del processo si attua»<sup>30</sup>; scopo coincidente con l'«interesse pubblico esterno», cioè con l'«interesse pubblico alla composizione dei conflitti»<sup>31</sup>.

Si respinge il parallelismo fra rinuncia al diritto di azione e rinuncia al diritto di impugnazione, in quanto la prima attiene al diritto sostanziale, la seconda ad un potere processuale<sup>32</sup>. Orbene, poiché «altro è disporre dell'oggetto della controversia, altro è disporre della controversia stessa», la volontà dispositiva dei privati, che non abbiano compromesso la lite in arbitri, non può alterare la funzione dalla legge assegnata al giudice pubblico, essendo quindi inammissibile la convenzione diretta ad escludere *ex ante* la proponibilità delle impugnative<sup>33</sup>.

Da un'esigenza di carattere pubblicistico viene tratto un ulteriore argomento a sostegno dell'invalidità della rinuncia preventiva ad impugnare.

Con questa rinuncia, invero, «la parte verrebbe a sottrarsi a quella funzione che nel processo le è assegnata nell'interesse pubblico, come organo segnaletico della ingiustizia del provvedimento»<sup>34</sup>.

L'invalidità della rinuncia preventiva all'impugnazione può essere giustificata anche in chiave privatistica, nel senso che, essendo detta rinuncia un negozio, sussisterebbe un «difetto della coscienza del volere», non potendosi coscientemente riconoscere la giustizia di un provvedimento ancora ignoto<sup>35</sup>.

Ancora, l'inammissibilità della «rinuncia cieca» al gravame può essere fondata sulle considerazioni di teoria generale che definiscono la titolarità attuale del potere quale requisito giuridico del suo esercizio, positivo o negativo: la medesima ragione che preclude il c.d. appello cieco (*blinde Appellation*), non potersi cioè esercitare la facoltà di impugnazione prima che essa sia sorta con la pubblicazione della decisione sfavorevole<sup>36</sup>, impedisce altresì la rinuncia preventiva al diritto di gravame, «non potendosi evidentemente far rinuncia di una situazione giuridica che non si è ancora formata»<sup>37</sup>. Insomma, «soltanto la *rinuncia posteriore* al sorgere del potere di impugnazione è ammissibile, quando cioè detto potere sia entrato nel patrimonio del rinunciante e possa essere oggetto di disposizione»<sup>38</sup>. La legge soltanto può consentire,

---

<sup>29</sup> DONÀ, *Del negozio giuridico processuale*, Milano, 1930, p. 148.

<sup>30</sup> CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, 1936, I, p. 215.

<sup>31</sup> CARNELUTTI, *op. cit.*, I, p. 217 s.

<sup>32</sup> GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, Milano, 1952, I, p. 169 s.

<sup>33</sup> COSTA, *Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali*, Bologna, 1921, p. 27 ss.

<sup>34</sup> PROVINCIALI, *Sistema delle impugnazioni civili*, Padova, 1943, p. 134.

<sup>35</sup> PROVINCIALI, *loc. cit.*

<sup>36</sup> PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 129 ss.

<sup>37</sup> PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 136.

<sup>38</sup> PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 136 s.

eccezionalmente e tassativamente, una rinuncia preventiva, come nel ricorso per cassazione *omisso medio*<sup>39</sup>.

Ulteriori argomenti per l'invalidità della rinuncia preventiva all'impugnazione vengono tratti dalla contrapposizione all'istituto legale dell'acquiescenza, nella forma "propria" (l'acquiescenza "impropria", quale riflesso di un'impugnazione parziale, è incompatibile già sul piano logico con l'ipotesi della rinuncia preventiva). Orbene, «l'acquiescenza propria è atto *posteriore* a quello al quale essa si riferisce e suppone già esistente una fattispecie viziata od impugnabile»<sup>40</sup>.

La posteriorità alla sentenza, quale requisito dell'acquiescenza propria, deve essere peraltro relativizzata alla tipologia di gravame, in conformità alle indicazioni del codice di rito nel senso dell'irrinunciabilità della revocazione straordinaria (art. 329, all'*incipit*, ma anche, per il lodo, art. 831, primo comma).

Invero, «la posteriorità al provvedimento è condizione necessaria e tuttavia non sempre sufficiente», giacché alcuni rimedi sono correlati non al vizio della sentenza, *ex se*, ma ad elementi ulteriori, com'è appunto nella revocazione straordinaria, dove il potere d'impugnazione sorge, e può essere quindi rinunciato, solo quando il motivo revocatorio si concretizza, in tal senso dovendosi leggere l'esordio dell'art. 329 cod. proc. civ.<sup>41</sup>.

Quando, nel fissare l'effetto preclusivo dell'acquiescenza propria, fa «salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395», il codice segnala che la rinuncia non è efficace se il rinunciante ignora il fatto costitutivo del motivo revocatorio<sup>42</sup>.

Analogamente, per l'opposizione di terzo, trattasi di conoscere ed accettare la situazione determinata dalla sentenza *inter alios*<sup>43</sup>.

Il costante requisito di validità delle fattispecie abdicative all'impugnazione sta nell'avvenuta insorgenza del potere di gravame e nella correlata possibilità del titolare di valutarne l'opportunità d'esercizio, ciò che esige l'avvenuta pubblicazione della sentenza e, per i mezzi straordinari, un *quid pluris*.

Eloquente, da quest'angolo di osservazione, è la facoltà della parte, che pure abbia fatto acquiescenza, ma contro la quale sia stata proposta impugnazione, di gravare la sentenza in via incidentale ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ.: invero, sino alla proposizione dell'altrui impugnazione principale, il potere di impugnazione incidentale non era ancora sorto e, quindi, non poteva farsene rinuncia<sup>44</sup>.

## 5. Osservazioni conclusive.

Gli argomenti elaborati dalla dottrina tradizionale per sostenere la tesi dell'invalidità della rinuncia preventiva all'impugnazione sono diffusamente accolti

---

<sup>39</sup> PROVINCIALI, *op. cit.*, p. 135.

<sup>40</sup> MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942, p. 357.

<sup>41</sup> CERINO CANOVA, *Acquiescenza (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988, p. 1.

<sup>42</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1957, II, p. 384.

<sup>43</sup> SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1966, II, 2, p. 54.

<sup>44</sup> MINOLI, BERGOMI, *Acquiescenza (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 500.



nella letteratura odierna, che delinea un quadro sostanzialmente uniforme nel senso dell'inammissibilità di quel negozio giuridico processuale.

Si ribadisce che l'acquiescenza «può essere fatta solo dopo l'emanazione della sentenza, perché solo allora la parte sarà in grado di esercitare consapevolmente il suo potere dispositivo», essendo quindi inammissibile una «acquiescenza preventiva»<sup>45</sup>.

Appare persino ovvio «che non si possa validamente rinunciare o fare acquiescenza ad un potere di impugnazione futuro»<sup>46</sup>; e infatti l'acquiescenza non preclude la revocazione straordinaria, a meno che intervenga dopo che l'acquiescente sia venuto a conoscenza del motivo revocatorio<sup>47</sup>.

Con la rinuncia preventiva al gravame, invero, «non si rinuncerebbe ad un diritto (che non è ancora sorto), ma si finirebbe con il regolare convenzionalmente il processo, modificandone norme d'ordine pubblico»<sup>48</sup>.

L'acquiescenza preventiva sarebbe un negozio atipico e non avrebbe cittadinanza nel sistema processuale, questo non conoscendo una disposizione analoga a quella dell'art. 1322 cod. civ.<sup>49</sup>.

Al cospetto di posizioni tanto omogenee, deve tuttavia segnalarsi qualche orientamento di segno diverso.

In linea generale, una dottrina auspica la rivitalizzazione della teoria dei contratti processuali, suggerendo di importare nel rito civile il parametro dell'autonomia *ex art.* 1322, sì da legittimare, anche nel settore delle rinunce, un'interpretazione estensiva degli accordi processuali tipici e una controllata ammissione dei negozi processuali atipici, qualora meritevoli di tutela<sup>50</sup>.

Il canone di tipicità dei negozi giuridici processuali, insussistente nei riguardi del giudice privato, dovrebbe essere rivisto anche nei confronti del giudice statale, essendo da valutare, caso per caso, se il negozio atipico eluda norme imperative<sup>51</sup>.

Con specifico riguardo agli istituti abdicativi in materia di gravame, si propone di rompere il vincolo concettuale tra acquiescenza alla sentenza e rinuncia all'impugnazione, esaltandone viceversa la reciproca autonomia, giacché l'una presuppone l'emanazione del *dictum* della cui accettazione trattasi, mentre l'altra, quale dismissione di un potere processuale futuro, sarebbe praticabile *ante sententiam*<sup>52</sup>.

Anzi, per questa tesi, l'anticipazione rispetto alla sentenza è quasi connaturale alla rinuncia, poiché l'attribuzione di soccombenza pone i litiganti in condizioni diseguali, impedendo di fatto l'accordo sui gravami<sup>53</sup>.

Il modello positivo della rinuncia preventiva al gravame si individua nel patto di omissione dell'appello *ex art.* 360, secondo comma, cod. proc. civ., liberato per via

---

<sup>45</sup> SATTA, PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13<sup>a</sup> ed., Padova, 2000, p. 437, nt. 39.

<sup>46</sup> CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2008, p. 50 s.

<sup>47</sup> CONSOLO, *op. cit.*, p. 51.

<sup>48</sup> PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2010, II, p. 376.

<sup>49</sup> LUISO, *Diritto processuale civile*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2011, II, p. 314.

<sup>50</sup> CAPONI, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, in AA.VV., *Accordi di parte e processo*, Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, XI, Milano, 2008, p. 99 ss., spec. p. 107 ss.

<sup>51</sup> DE NOVA, *Accordi delle parti e decisione*, in AA.VV., *Accordi di parte e processo*, cit., p. 59 ss., spec. p. 68.

<sup>52</sup> GIORGETTI, *Le rinunce alle impugnazioni civili*, Milano, 2000, p. 279 s.

<sup>53</sup> GIORGETTI, *op. cit.*, p. 295.

esegetica da ogni condizionamento alla già avvenuta emanazione della sentenza di primo grado<sup>54</sup>.

In effetti, la modifica dell'art. 366, terzo comma, cod. proc. civ. consente oggi, ai fini del ricorso per cassazione *omisso medio*, l'accordo di salto «anche anteriore alla sentenza impugnata» (*supra*, § 2).

Nel vigore del testo originario, l'«atto separato da unirsi al ricorso» era inteso dalla Suprema Corte quale semplice modalità di documentazione del patto di salto, alternativa al «visto apposto sul ricorso», senza alcuna legittimazione dell'antioriorità della stipula<sup>55</sup>.

L'accordo preventivo di omissione dell'appello, giudicato in contrasto con una *ratio* che postula la valutazione della sentenza di primo grado al fine di stimare le questioni residue, era considerato invalido anche quale negozio processuale innominato, al pari di ogni rinuncia preventiva all'impugnazione, venendone comunque alterato l'ordine dei mezzi di gravame<sup>56</sup>.

Con la modifica apportata dal d.lgs. n. 40 del 2006, si è inteso «permettere alle parti di accordarsi quando ancora è un'opzione ragionevole, cioè prima della sentenza di primo grado», perché «la scommessa ha un senso prima dell'evento, non dopo»<sup>57</sup>.

Si assiste ad un rovesciamento di prospettiva: la “cecità” delle parti in ordine alla sentenza del cui appello trattasi non è più ostacolo all'accordo consapevole sull'omissione dell'appello, ma presupposto di ragionevolezza della “scommessa” sull'esito del primo grado di giudizio.

È ancora da valutare se l'innovazione normativa abbia una rilevanza sistematica, se faccia emergere cioè un principio generale nel senso dell'anticipata disponibilità dei poteri di impugnazione, o se essa, viceversa, esaurisca la sua portata nell'ambito del ricorso immediato di legittimità.

Per una dottrina, la novella, essendo circoscritta al ricorso *per saltum*, «non toglie validità all'affermazione generale secondo cui si deve escludere che la parte possa compiere un atto di accettazione preventiva di una sentenza ancora emessa e quindi non conosciuta»<sup>58</sup>.

In effetti, parrebbe quantomeno singolare che il legislatore del 2006, nel momento stesso in cui si accingeva a liberalizzare la rinuncia preventiva all'impugnazione contro le sentenze dei giudici togati, abbia ritenuto necessario esplicitare l'irrinunciabilità preventiva dell'impugnazione per nullità del lodo *ex art. 829*, primo comma, cod. proc. civ. (*supra*, § 2), tanto più che l'esplicitata disposizione era già comunemente acquisita<sup>59</sup>.

Anzi, il divieto di rinuncia preventiva all'impugnazione in un'area riservata all'autonomia dei privati, dove le liti hanno ad oggetto diritti disponibili, transigibili e

---

<sup>54</sup> GIORGETTI, *op. cit.*, p. 445 ss.

<sup>55</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 10/7/1986, n. 4480 (Testo).

<sup>56</sup> LUISSO, *Considerazioni sul ricorso per cassazione per saltum omissio medio (con qualche accenno ai c.d. negozi processuali innominati)*, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 3124 s.

<sup>57</sup> SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 222.

<sup>58</sup> PUNZI, *loc. cit.*

<sup>59</sup> ZUCCONI GALLI FONSECA, *Mezzi di impugnazione*, in *Arbitrato*, Commentario diretto da Carpi, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 2008, p. 652.

rinunciabili, è una «apparente anomalia», che tuttavia si giustifica in ragione dell'efficacia naturale ormai propria del lodo, a fronte della quale occorre salvaguardare, come per la sentenza, la potestà di gravame<sup>60</sup>.

Dovrebbe concludersi che la rinuncia preventiva all'appello in funzione del ricorso *per saltum* è una figura eccezionale, introdotta al fine di rinverdire l'impugnazione *omisso medio* per questioni di diritto.

La regola continuerebbe a vietare la “rinuncia cieca” ai gravami.

Il fondamento di questa regola potrebbe essere collocato sul versante negoziale, giacché la rinuncia preventiva alla facoltà d'impugnare espone la parte ad un'*alea iudicii* di entità atipica, se non illimitata (salvo, forse, il presidio dei mezzi straordinari).

Il negozio abdicativo sarebbe, quindi, nullo per difetto causale *ex artt.* 1325, n. 2, e 1418, secondo comma, cod. civ.

Occorre tuttavia rammentare che la giurisprudenza di legittimità consente all'autonomia privata di esplicarsi mediante la conformazione di un negozio aleatorio atipico<sup>61</sup>.

Dovrebbe allora impostarsi il giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., nel contesto del quale stabilire in che misura l'autonomia negoziale, riflesso della libertà di iniziativa economica *ex art.* 41 Cost., possa comprimere il diritto d'azione garantito dall'art. 24 Cost.

Ancora sul piano negoziale, la nullità potrebbe discendere dalla giuridica impossibilità dell'oggetto *ex artt.* 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ.

Invero, la Suprema Corte ha statuito, in tema di arbitrato libero, riguardo alla clausola d'inappellabilità del lodo, che la rinuncia all'impugnativa di annullamento contrattuale non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone, alla stregua dell'art. 1444 cod. civ., che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinuncia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, che l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunciante sia espressamente manifestata, sicché non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza, e quindi non possono nemmeno essere conosciuti, al momento dell'accordo<sup>62</sup>.

Orbene, potrebbe sostenersi che l'anteriorità dell'atto viziato, se è requisito di validità della rinuncia ad impugnarlo nell'ambito privatistico, lo è parimenti nell'ambito giudiziale.

Il fondamento del principio di irrinunciabilità anticipata alle impugnazioni potrebbe essere collocato, altresì, sul versante processuale.

Esso riposerebbe sulle medesime ragioni, d'impronta pubblicistica, per le quali la Suprema Corte ha ritenuto: che l'accordo di condizionamento della tutela giurisdizionale possa spiegare effetti di natura sostanziale, obbligando l'inadempiente a risarcire il danno, ma non effetti d'impedimento processuale<sup>63</sup>; che la determinazione

---

<sup>60</sup> PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2012, II, p. 483 ss.

<sup>61</sup> Cass., Sez. 3, Sentenza 25/11/2002, n. 16568 (Rv. 558685).

<sup>62</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 13/1/2004, n. 272 (Rv. 569402).

<sup>63</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 13/7/1992, n. 8476 (Rv. 478158).

della *res litigiosa* nei giudizi di impugnazione resti comunque sottratta alla disponibilità delle parti<sup>64</sup>.

In ogni caso, qualora si ammetta la vigenza della regola di irrinunciabilità preventiva ai gravami – sebbene ormai «non assoluta»<sup>65</sup> –, occorrerà interrogarsi sulle conseguenze della relativa violazione.

Segnatamente, posta la nullità della rinuncia indiscriminata ad ogni gravame contro la futura sentenza di primo grado, è opportuno verificare se essa possa convertirsi nell'accordo preventivo di salto per cassazione, oggi valido ed efficace.

Il quesito segue l'autorevole dottrina che considera i negozi giuridici processuali «suscettivi di conversione», nei limiti in cui essi possono incidere sui mezzi e le condizioni della tutela giurisdizionale<sup>66</sup>.

Spetta al giudice di merito indagare, agli effetti dell'art. 1424 cod. civ., se sussista un oggettivo rapporto di continenza tra negozio nullo e negozio sostitutivo e se quest'ultimo rientri nell'intento dei contraenti<sup>67</sup>, da valutare come intento pratico perseguito<sup>68</sup>.

Atteso che le parti intendono ottenere, tramite preventiva e generale rinuncia ai gravami, la formazione accelerata del giudicato, sebbene al prezzo di un'estrema concentrazione dell'alea giudiziale, sembrerebbe conforme al loro intento pratico mantenere l'omissione dell'appello, consentendo e imponendo l'accesso *per saltum* al giudizio di legittimità.

Tuttavia, una visione strettamente quantitativa potrebbe risultare inappropriata ove la materia controversa reclamasse giudizi di fatto, eccedenti l'ambito delineato dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel qual caso, esclusa la conversione della rinuncia generale in un patto di salto, dovrebbe ammettersi l'appello.

(Red. Enrico Carbone)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)

---

<sup>64</sup> Cass., Sez. 1, Sentenza 18/3/2003, n. 3970 (Rv. 561187).

<sup>65</sup> MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, 5<sup>a</sup> ed., Padova, 2009, I, p. 595, nt. 35.

<sup>66</sup> BETTI, *op. cit.*, p. 283.

<sup>67</sup> Cass., Sez. 2, Sentenza 5/3/2008, n. 6004 (Rv. 602268).

<sup>68</sup> Cass., Sez. 3, Sentenza 27/2/2002, n. 2912 (Rv. 552650).

## RIFERIMENTI NORMATIVI:

- cod. proc. civ., art. 306;
- cod. proc. civ., art. 329;
- cod. proc. civ., art. 334;
- cod. proc. civ., art. 339;
- cod. proc. civ., art. 360;
- cod. proc. civ., art. 366;
- cod. proc. civ., art. 829;
- cod. proc. civ., art. 831;
- d.lgs. 2/2/2006, n. 40, art. 5;
- d.lgs. 2/2/2006, n. 40, art. 24.

## ALLEGATI

### GIURISPRUDENZA:

- 1)** Cass., Sez. U, Sentenza 9/10/1972, n. 2931 (Testo);
- 2)** Cass., Sez. 1, Sentenza 16/10/1974, n. 2870 (Rv. 371293);
- 3)** Cass., Sez. 3, Sentenza 7/7/1975, n. 2640 (Rv. 376610);
- 4)** Cass., Sez. 1, Sentenza 30/12/1981, n. 6773 (Rv. 417663);
- 5)** Cass., Sez. 1, Sentenza 10/7/1986, n. 4480 (Testo);
- 6)** Cass., Sez. 1, Sentenza 13/7/1992, n. 8476 (Rv. 478158);
- 7)** Cass., Sez. 2, Sentenza 7/3/1997, n. 2021 (Testo);
- 8)** Cass., Sez. L, Sentenza 19/8/1999, n. 8791 (Rv. 529385);
- 9)** Cass., Sez. 1, Sentenza 14/2/2000, n. 1610 (Testo);
- 10)** Cass., Sez. 3, Sentenza 2/8/2000, n. 10110 (Rv. 539040);
- 11)** Cass., Sez. 3, Sentenza 27/2/2002, n. 2912 (Rv. 552650);
- 12)** Cass., Sez. 3, Sentenza 25/11/2002, n. 16568 (Rv. 558685);
- 13)** Cass., Sez. 1, Sentenza 18/3/2003, n. 3970 (Rv. 561187);
- 14)** Cass., Sez. 1, Sentenza 13/1/2004, n. 272 (Rv. 569402);
- 15)** Cass., Sez. 1, Sentenza 7/7/2004, n. 12419 (Rv. 576423);
- 16)** Cass., Sez. 3, Sentenza 9/11/2005, n. 21685 (Rv. 584439);
- 17)** Cass., Sez. 1, Sentenza 9/11/2007, n. 23379 (Rv. 600236);
- 18)** Cass., Sez. 2, Sentenza 5/3/2008, n. 6004 (Rv. 602268);

### DOTTRINA:

- 19)** L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1902;
- 20)** L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 1910;
- 21)** A. COSTA, *Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali*, Bologna, 1921;
- 22)** G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1923;
- 23)** G. DONÀ, *Del negozio giuridico processuale*, Milano, 1930;
- 24)** E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1936;
- 25)** F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, 1936;

- 26)** E. CUZZERI, L. MORTARA, *Acquiescenza*, in *Nuovo Dig. it.*, Torino, 1937, *ad vocem*;
- 27)** E. MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942;
- 28)** R. PROVINCIALI, *Sistema delle impugnazioni civili*, Padova, 1943;
- 29)** N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, Milano, 1952;
- 30)** V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1957;
- 31)** E. MINOLI, A. BERGOMI, *Acquiescenza (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, *ad vocem*;
- 32)** S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1966;
- 33)** F.P. LUISO, *Considerazioni sul ricorso per cassazione per saltum omisso medio (con qualche accenno ai c.d. negozi processuali innominati)*, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 3124 s.;
- 34)** A. CERINO CANOVA, *Acquiescenza (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, *ad vocem*;
- 35)** M. GIORGETTI, *Le rinunce alle impugnazioni civili*, Milano, 2000;
- 36)** S. SATTA, C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13<sup>a</sup> ed., Padova, 2000;
- 37)** B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 217 ss.;
- 38)** R. CAPONI, *Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali*, in AA.VV., *Accordi di parte e processo*, Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, XI, Milano, 2008, p. 99 ss.;
- 39)** C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2008;
- 40)** G. DE NOVA, *Accordi delle parti e decisione*, in AA.VV., *Accordi di parte e processo*, cit., p. 59 ss.;
- 41)** E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Mezzi di impugnazione*, in *Arbitrato*, Commentario diretto da F. Carpi, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 2008, p. 629 ss.;
- 42)** G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, 5<sup>a</sup> ed., Padova, 2009;
- 43)** C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2010;
- 44)** F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2011;
- 45)** C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2012.